



CITTÀ DI TERAMO

AREA 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE

APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA

“COMUNITA' EDUCANTE”

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA' DI TERAMO.

FAQ N. 12

QUESITO 1

Al fine di tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica, chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti.

RISPOSTA 1

Si prega di prendere visione della FAQ n. 9

QUESITO 2

Capitolato Art. 7:

Il contributo addizionale del Decreto Dignità DL87/2018 è parte integrante, come indicato nel comma 2. della retribuzione diretta **non soggetta a ribasso** (ivi compresi gli oneri previdenziali,) e quindi nel rispetto dell'art. 33 comma 2 D.lgs. 81/2015 essi devono essere rimborsati al somministratore da parte dell'utilizzatore e non possono far parte del Margine d'Agenzia

RISPOSTA 2

si conferma quanto previsto all'art.7, comma 3, del Capitolato “Il margine di agenzia posto a base di gara, **soggetto a ribasso**, pari **ad €1,64/h** oltre IVA al 22% dovrà comprendere le voci sottoelencate in modo non esaustivo:

- formazione, art. 12 D. Lgs 276/03;
- certificato antipedofilia;
- formazione sicurezza generica prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- visita medica;
- il margine di agenzia è comprensivo dei costi di ricerca e selezione di candidati per ricoprire la mansione richiesta, gestione amministrativa del personale, identificazione di un Responsabile Cliente.
- certificazione per “Addetti alla manipolazione di alimenti e bevande”;

contributo addizionale del Decreto Dignità DL87/2018, ove applicato.”

QUESITO 3

Capitolato Art. 7:

Si chiede conferma che le festività infrasettimanali, qualora intervengano durante il/i periodo/i di somministrazione saranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria

RISPOSTA 3

Poiché il funzionamento del servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, e pertanto vengono liquidate all'Agenzia solamente le ore lavorate nei suddetti giorni, qualora la

festività dovesse ricadere in tali giorni potrà essere fatturata al pari della tariffa ordinaria, non anche quella ricadente nei giorni di sabato e domenica.

QUESITO 4

Capitolato Art. 7:

- quanto concerne gli accertamenti sanitari e le visite pre assuntive l'Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

c) visita medica su richiesta del lavoratore;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto dell'art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

RISPOSTA 4

Gli oneri per la sicurezza previsti nel D.Lgs. 81/2015 e nel D.Lgs. 81/2006 rimangono comunque in carico all'utilizzatore che ritiene, con il Capitolato, di esternalizzare al soggetto che si aggiudicherà la fornitura, l'obbligo di sorveglianza sanitaria, comprese le visite mediche e pre-assuntive, ricomprendendone le spese nell'importo a base d'asta.

Rimane in carico all'Ente la fornitura dei DPI.

QUESITO 5

Capitolato Art. 8:

Vista l'applicazione della clausola sociale, al fine di

- eliminare l'asimmetria informativa tra la società uscente e la società entrante in termini di possesso di informazioni;

- Consentire a tutti i concorrenti di avere le medesime informazioni sul numero dei somministrati e su tutte quelle informazioni utili per una adeguata Offerta nel rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile)

chiediamo:

- Tempi medi di somministrazione per le due figure di Educatore / Esecutore

- Tassi di Assenteismo per ciascuna figura professionale

- L'attuale fornitore

RISPOSTA 5

1) Tempi medi di somministrazione per le due figure di Educatore / Esecutore:

da febbraio 2019 a marzo 2021 sono state utilizzate 77 risorse di categoria C per un totale di 22.610 ore. Da ottobre 2020 a marzo 2021 sono state utilizzate 19 risorse di categoria B per un totale di 2650 ore. Comunque si chiarisce che per il prossimo anno scolastico 2021/2022 il numero dei lavoratori da somministrare subirà una riduzione; infatti, a seguito dell'affidamento della gestione di quattro strutture di asili nido a soggetto esterno, rimarranno a gestione diretta solamente due strutture

2) Tassi di Assenteismo per ciascuna figura professionale:

vista l'imprevedibilità delle assenze, non è possibile quantificare il tasso di assenteismo

3) L'attuale fornitore:

gli attuali fornitori sono Adecco per la cat. C ed Etyca per la categoria B

QUESITO 6

Allegato 1- Tabelle costo orario

Per il profilo C1 mancano le voci:

- Indennità di Vacanza Contrattuale
- Elemento perequativo

Inoltre vorremmo chiarimenti circa la voce da Voi riportata di indennità di docenza visto che il CCNL Regioni Autonomie Locali riporta per il personale educativo

- Indennità - art.37, comma 1, lett. c) e comma 2 del CCNL del 6.7.1995
- Indennità per il personale educativo e docente scolastico – Art. 6 del CCNL economico **2000-201 del 05/10/2001**

Per il profilo B1 mancano le voci

- Indennità di Vacanza contrattuale
- elemento perequativo
- Inoltre vorremmo chiarimenti circa la voce "indennità specifica" da Voi indicata in € 0,41 (per 12 mensilità)

RISPOSTA 6

In merito alle voci del costo orario, si conferma quanto previsto nel Capitolato, ovvero:

all'Art. 7 –Specifica dei costi del servizio:

1.“Resta fermo il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ai suoi pari livello (giusta art. 35, comma 1 del Dlgs 81/2015) corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL - Regioni-Autonomie Locali per ogni figura professionale.”

2.“La tariffa oraria di fatturazione dovrà comprendere le seguenti voci:

- la retribuzione diretta, **non soggetta a ribasso** (ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge, ratei mensilità aggiuntive ove previste, T.F.R.,ratei di ferie, rol ed ex festività non goduti, assenze per malattia e/o infortuni e quant'altro previsto dal contratto CCNL di riferimento);”

all'Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

6. “Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti contratti CCNL e normativa complementare, per il profilo professionale di Istruttore educativo culturale con mansioni di Educatore di asilo nido - Cat. C1 e per il profilo di “Esecutore” - Cat. B1.”

7. “La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.”

Si conferma, inoltre, quanto già riportato nell'allegato 1 al capitolato "Tabella costo orario", ovvero "Eventuali altre voci non incluse nelle suddette tabelle sono da ricomprendere nel margine di agenzia"